



LEGGE REGIONALE N. 38 DEL 19 12 1990 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 2 1 1991 N. 1

Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari.

ARTICOLO 1

1. All' assegnazione dei mezzi finanziari e del personale necessario per il funzionamento dei Gruppi consiliari si provvede in attuazione dell' articolo 27 dello Statuto della Regione Liguria secondo le modalita' stabilite dalla presente legge.

ARTICOLO 2

1. Per il funzionamento di ciascun Gruppo consiliare costituito a norma del Regolamento interno del Consiglio e' previsto un contributo mensile costituito: a) da una quota fissa di lire 2.000.000; b) da una quota variabile ragguagliata nel moso deguente alla consistenza numerica di ciascun Gruppo consiliare: 1) lire 720.000 per ogni Consigliere fino a 5 Consiglieri; 2) lire 680.000 per ogni altro Consigliere da 6 a 10 Consiglieri; 3) lire 640.000 per ogni altro Consigliere oltre 10 Consiglieri.

ARTICOLO 3

1. I contributi di cui all' articolo 2 sono erogati a rate trimestrali anticipate. 2. In caso di variazione nel corso dell' anno finanziario del numero e della consistenza dei Gruppi consiliari l' Ufficio di Presidenza fissa il nuovo contributo con effetto dal mese successivo a quello della variazione.

ARTICOLO 4

1. Ogni Gruppo consiliare provvede alle spese inerenti il proprio funzionamento con i contributi di cui all' articolo 2. 2. In particolare i contirbuti di cui all' articolo 2 sono destinati a: a) le spese per l' acquisto di libri e riviste; b) le spese per lo svolgimento di attivita' funzionalmente collegate ai lavori del Consiglio ed alle iniziative dei Gruppi; c) le spese per eventuali consulenze; d) le spese postali telefoniche e di cancelleria non coperte dalla dotazione di servizi disposta dall' Ufficio di Presidenza ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto e dell' articolo 11 del Regolamento interno del Consiglio regionale; e) le spese per le indennita' di missione spettanti al personale assegnato ai Gruppi consiliari. 3. Entro il 31 gennaio di ogni anno i Capigruppo consiliari presentano all' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale un rendiconto articolato secondo le categorie di spesa elencate al secondo comma circa l' utilizzazione dei fondi loro erogati nell' anno precedente. Tale documento e' approvato dall' Ufficio di Presidenza ed allegato alla rendicontazione prevista dall' articolo 5 della legge 6 dicembre 1973 n. 853. 4. La mancata presentazione

di tale rendiconto comporta la sospensione della corresponsione dei contributi di cui all' articolo 2.

ARTICOLO 5

1. E' messo a disposizione di ciascun Gruppo consiliare costituito a norma del Regolamento interno del Consiglio il personale occorrente per il suo funzionamento sulla base dei contingenti numerici previsti dalla tabella allegata alla presente legge.

ARTICOLO 6

1. Il personale di cui all' articolo 5 puo' essere scelto: a) tra i dipendenti regionali di ruolo; b) tra i dipendenti di altri enti pubblici a tal fine comandati presso la Regione Liguria aventi qualifica funzionale analoga a quella da ricoprirsì. 2. Il personale di cui alla lettera a) e' assegnato su richiesta nominativa di ciascun Capogruppo con deliberazione dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che provvede preventivamente a verificare sia la compatibilita' dell' assegnazione con le esigenze di servizio degli uffici consiliari sia l' assenso del personale interessato. Qualora la richiesta riguardi personale in servizio presso gli altri uffici regionali il provvedimento e' deliberato d' intesa con la Giunta cui competono le verifiche di cui sopra. La Giunta regionale provvede altresì a seguito di richiesta nominativa di ciascun Capo. gruppo all' espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa per il comando del personale di cui alla lettera b).

ARTICOLO 7

1. I Gruppi consiliari che non possano ovvero non intendano avvalersi di personale regionale di ruolo o di personale dipendente di altri enti pubblici a tal fine comandato presso la Regione ovvero che se ne avvalgano solo per una parte del contingente numerico loro spettante ricevono per ogni unita' di personale non assegnata un finanziamento mensile posticipato non superiore all' importo lordo degli emolumenti spettanti al dipendente regionale non utilizzato. 2. I Gruppi consiliari utilizzano tale contributo sia per le spese per prestazioni d' opera sia per le spese per eventuali incarichi a termine che si risolvono in ogni caso alla data delle elezioni per il rinnovo ordinario o anticipato del Consiglio regionale. 3. Il finanziamento di cui al presente articolo e' corrisposto con deliberazione dell' Ufficio di Presidenza ed e' commisurato all' effettivo impiego di personale debitamente documentato.

ARTICOLO 8

1. Ai dipendenti assegnati ai Gruppi consiliari ivi compresi i dipendenti a tal fine comandati da altri enti pubblici le norme relative al lavoro straordinario ed alle indennita' di missione si applicano nei limiti fissati per i dipendenti di ruolo della Regione Liguria con le modalita' di cui ai commi successivi. 2. Il Capogruppo autorizza lo svolgimento di lavoro straordinario da parte del personale assegnato al Gruppo. 3. Gli oneri relativi alle indennita' per missioni affidate dai Gruppi consiliari ai propri dipendenti sono totalmente a carico dei Gruppi stessi.

ARTICOLO 9

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale definisce secondo quanto previsto dall' articolo 49 della legge regionale 27 agosto 1984 n. 44 come modificato dall' articolo 61 della legge regionale 9 novembre 1987 n. 32 il nuovo organico complessivo delle strutture consiliari.

ARTICOLO 10

1. Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa del capitolo 0020 << Trattamento economico per il personale addetto al Consiglio regionale >> e del capitolo 0025 << Contributi per il funzionamento dei Gruppi consiliari >> del bilancio di previsione per l' anno finanziario 1991 che presentano sufficienti disponibilita'. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

ARTICOLO 11

1. La presente legge regionale entr in vigore il 1o gennaio 1991 e da tale data sono abrogate le seguenti norme:

ARTICOLO 11 SUBARTICOLO 1

1. La presente legge regionale entr in vigore il 1o gennaio 1991 e da tale data sono abrogate le seguenti norme: a) legge regionale 5 luglio 1973 n. 23;

ARTICOLO 11 SUBARTICOLO 2

1. La presente legge regionale entr in vigore il 1o gennaio 1991 e da tale data sono abrogate le seguenti norme:

OMISSIS

b) legge regionale 18 luglio 1977 n. 30;

ARTICOLO 11 SUBARTICOLO 3

1. La presente legge regionale entr in vigore il 1o gennaio 1991 e da tale data sono abrogate le seguenti norme:

OMISSIS

c) legge regionale 13 novembre 1981 n. 29;

ARTICOLO 11 SUBARTICOLO 4

1. La presente legge regionale entr in vigore il 1o gennaio 1991 e da tale data sono abrogate le seguenti norme:

OMISSIS

d) legge regionale 30 ottobre 1984 n. 49;

ARTICOLO 11 SUBARTICOLO 5

1. La presente legge regionale entr in vigore il 1o gennaio 1991 e da tale data sono abrogate le seguenti norme:

OMISSIS

e) legge regionale 6 marzo 1990 n. 9;

ARTICOLO 11 SUBARTICOLO 6

1. La presente legge regionale entr in vigore il 1o gennaio 1991 e da tale data sono abrogate le seguenti norme:

OMISSIS

f) legge regionale 17 aprile 1990 n. 20.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 19 dicembre 1990

Contingenti numerici del personale assegnato ai gruppi consiliari.

ATTO ALLEGATO

Contingenti numerici del personale assegnato ai gruppi consiliari in relazione al numero dei consiglieri e alla qualifica.

Qualifica del personale assegnato Consistenza gruppi Non sup. Non sup. Totale a 8 a 6 Fino a 3

Consiglieri 1 1 2 da 4 a 5 Consiglieri 1 2 3 da 6 a 7 Consiglieri 2 2 4 da 8 a 9 Consiglieri 2 3 5 da 10 a 11

Consiglieri 3 3 6 da 12 a 13 Consiglieri 3 4 7 oltre 13 Consiglieri 3 5 8

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1990

___Num:0038

___Boll__Uff__Num:01

___Boll__Uff__Anno:1991